

L. 12 agosto 1993, n. 310 (1).

Norme per la trasparenza nella cessione di partecipazioni e nella composizione della base sociale delle società di capitali, nonché nella cessione di esercizi commerciali e nei trasferimenti di proprietà dei suoli (2).

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 agosto 1993, n. 195.

(2) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente circolare:

- *Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Circ. 18 novembre 1999, n. 3472/C.*

1. 1. ... (3).

2. ... (4).

(3) Sostituisce il terzo comma dell' art. 2479 del codice civile.

(4) Aggiunge un comma all' art. 2479 del codice civile.

2. 1. ... (5).

(5) Aggiunge l' art. 2479-bis al codice civile.

3. 1. Gli amministratori di società a responsabilità limitata devono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare il libro dei soci alla cancelleria del tribunale competente o ad un notaio per la vidimazione.

4. 1. ... (6).

2. ... (7).

(6) Sostituisce la rubrica dell' art. 2435 del codice civile.

(7) Aggiunge un comma all' art. 2435 del codice civile.

5. 1. ... (8).

(8) Sostituisce l' art. 2493 del codice civile.

6. 1. ... (9).

(9) Sostituisce il secondo comma dell' art. 2556 del codice civile.

7. 1. I notai che ricevono atti o autenticano scritture private aventi ad oggetto trasferimenti di terreni nei comuni nei quali vige il sistema del libro fondiario di cui al *regio decreto 28 marzo 1929, n. 499*, comunicano, entro il mese successivo a quello della stipula, al questore del luogo ove è ubicato l'immobile i dati relativi alle parti contraenti, o loro rappresentanti, al bene compravenduto e al prezzo indicato (10).

1-bis. Qualora sulla base di elementi comunque acquisiti vi sia la necessità di verificare se un atto negoziale sia stato posto in essere per le finalità indicate nell'*articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 1992, n. 356*, il questore può richiedere al notaio rogante o autenticante copia dell'atto e al notaio competente copia di ogni altro atto o contratto che sia connesso o comunque collegato con l'atto negoziale per il quale è stata fatta inizialmente la richiesta (11).

2. Al notaio che nel termine indicato nel comma 1 omette ripetutamente di effettuare le comunicazioni, si applicano le sanzioni previste dall'*articolo 147 della legge 16 febbraio 1913, n. 89*.

(10) Gli attuali commi 1 e 1-*bis* così sostituiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2007, l'originario comma 1 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2, D.P.R. 9 novembre 2005, n. 304*.

(11) Gli attuali commi 1 e 1-*bis* così sostituiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2007, l'originario comma 1 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2, D.P.R. 9 novembre 2005, n. 304*.

8. 1. Il rilascio della autorizzazione all'esercizio di un'attività commerciale, nonché il trasferimento della gestione o della titolarità di un'impresa commerciale devono essere comunicati, a cura del segretario comunale, entro venti giorni dall'adozione del provvedimento di autorizzazione o di subingresso, al questore territorialmente competente, con indicazione dei dati relativi ai soggetti, o loro rappresentanti, al tipo di attività commerciale svolta e all'ubicazione dell'esercizio.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. 1. Fino all'attuazione del registro delle imprese, in deroga al terzo comma dell'articolo 100 delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile, il deposito di cui al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile, come sostituito dall'articolo 6 della presente legge, deve essere effettuato a cura del notaio che ha rogato o autenticato l'atto, nel termine ivi previsto, presso la cancelleria del tribunale competente e iscritto nei successivi trenta giorni nel registro delle ditte della competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.